

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO – 2026-2028 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI – CIG: BA8384EB7C

L'anno duemilaventisei (2026), il giorno _____ del mese di _____, in Vigevano,
con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

il Comune di Vigevano, con sede legale in Vigevano, C.so Vittorio Emanuele II n. 25, Codice Fiscale 85001870188, legalmente rappresentato, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Settore Politiche Sociali, Culturali, Educative e Giovanili, Dott.ssa Paola Garofalo, nata a Novara il 6/10/1968, per la carica domiciliata presso la Casa Comunale

E

l'Associazione /Società Sportiva Dilettantistica / FSN-DSA-EPS/Ente del Terzo Settore,
rappresentata dal Sig..... in qualità di, con
sede in, Via C.F./P.IVA, PEC
..... / codice di affiliazione/ n° RUNTS

Premesso:

- ☐ che il Comune è proprietario delle seguenti palestre scolastiche:
- ex C. e M. Besozzi, sita in Vigevano, piazza Calzolaio d'Italia n. 1 piano terra, identificata catastalmente al Foglio 30, particella 1136, Subalterno 1, categoria catastale C/4 Classe 2;
 - Palazzo Esposizioni, sita in Vigevano, piazza Calzolaio d'Italia n. 11 piano terra, identificata catastalmente al Foglio 30 particella 1136 Subalterno 6, categoria catastale C/4 Classe 2;
 - Don Milani sita in Vigevano via Mondetti n. 5 piano S1 - T - 1, identificata catastalmente al Foglio 19, particella 3700, categoria catastale B/5 Classe 3;
 - U. Marazzani sita in Vigevano, via Antonio Gramsci n. 13 Piano T, identificata catastalmente al Foglio 50, particella 2031, Subalterno 4, categoria catastale C/4 Classe 2;
 - V. Ramella sita in Vigevano, via Anna Botto n. 2 Piano S1 - T - 1, identificata catastalmente al Foglio 20, particella 2299, Subalterno 1, categoria catastale B/5 Classe 4;
 - Regina Margherita sita in Vigevano, piazza Vittorio Veneto n. 4-6 piano T - 1 - 2, identificata catastalmente al Foglio 35, particella 929, Subalterno 1, categoria catastale B/5 Classe 3;
 - G. Vidari sita in Vigevano, corso Giuseppe Garibaldi n. 64 piano T - 1 - 2, identificata catastalmente al Foglio 30, particella 1144, Subalterno 1, categoria catastale B/4 Classe 2;

- D. Bramante sita in Vigevano via Valletta Fogliano n. 57 piano S1 - T-1, identificata catastalmente al Foglio 52, particella 3645, Subalterno 2, categoria catastale B/5 Classe 3;
 - C. e M. Besozzi (nuova) sita in Vigevano, viale Dei Mille n. 44 piano S1-T - 1, identificata catastalmente al Foglio 52, particella 3260, Subalterno 2, categoria catastale D/6 che i suddetti impianti sono stati classificati come privi di rilevanza economica in quanto soggetti a vincolo funzionale.
 - Nuova Palestra Polifunzionale ubicata nei pressi dello Stadio Dante Merlo, affacciata sul parcheggio retrostante a nord del centro sportivo, (blocco spogliatoi attualmente in costruzione) opera che rientra tra gli interventi PNRR - Missione 5 - Inclusione E Coesione - Componente 2 Infrastrutture Sociali e Famiglie - Comunità e Terzo Settore (M5C2) Misura 3 - Investimento 3.1 Sport e Inclusione Sociale - Cluster 1 - Finanziato dall'Unione Europea – NEXT GENERATION EU;
 - A. Botto, sita in Vigevano, via Santa Maria n. 46 piano terra, identificata catastalmente al Foglio 51, particella 1632, categoria catastale C/4 Classe 2 – al momento inagibile, pertanto non è da considerarsi parte integrante della presente concessione;
 - E. De Amicis, sita in Vigevano, viale Della Libertà n. 46 piano S1-1 - 2, identificata catastalmente al Foglio 36, particella 184, Subalterno 3, categoria catastale B/5 Classe 2 – al momento non utilizzabile in orario extrascolastico, pertanto non è da considerarsi parte integrante della presente concessione;
- ☐ che, ai sensi delle leggi vigenti, l'affidamento della gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica integra un servizio non economico di interesse generale e, pertanto, è escluso dall'ambito di applicazione della Parte IV del d.lgs. 36/2023 ai sensi dell'art. 181, comma 1, restando fermi i principi del Titolo I, Parte I, Libro I del medesimo decreto (principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità) cui l'Amministrazione comunale si conforma nello svolgimento della procedura;
- ☐ le Parti danno atto che il presente affidamento ha ad oggetto la gestione e la regolazione dell'uso di palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico, bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, con prevalente finalità di promozione della pratica sportiva dilettantistica, dell'inclusione sociale e dell'avviamento allo sport, nel rispetto delle priorità dell'uso scolastico e del vincolo funzionale degli immobili;
- ☐ la procedura si svolge nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità, nonché dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato, secondo quanto previsto dal Titolo I, Parte I, Libro I del d.lgs. 36/2023, ferma restando la qualificazione dell'affidamento come servizio non economico di interesse generale e comunque non integralmente assoggettato alla disciplina delle concessioni di cui alla Parte IV del medesimo decreto, ove ne ricorrano i presupposti;
- ☐ resta in ogni caso ferma la disciplina speciale applicabile alle palestre scolastiche e l'obbligo di garantire l'utilizzo esclusivamente al di fuori dell'orario scolastico, con modalità stabilite dall'Amministrazione comunale in coordinamento con le Istituzioni scolastiche interessate.

Premesso altresì:

- ☐ con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 18/02/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato dato indirizzo affinché la nuova palestra polifunzionale ubicata nelle vicinanze dello stadio comunale "Dante Merlo", realizzata a valere sui finanziamenti del PNRR Missione 5 – Inclusione e Coesione – Componente 2 – Misura 3 – Investimento 3.1, per le caratteristiche proprie della struttura e tenuto conto delle esigenze di Istituti scolastici e realtà sportive cittadine, venga destinata, in via sperimentale, allo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche ed aggregata pertanto alle altre strutture con medesima destinazione di utilizzo, così come previsto dal "*Regolamento per l'affidamento in gestione e concessione in uso degli impianti sportivi comunali*" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 06/03/2025, che classifica tali impianti come Palestre Scolastiche Comunali;
- ☐ che, con la Determinazione Dirigenziale n. 375 del 03/03/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di avviso pubblico ed è stata indetta la procedura di selezione per l'affidamento della gestione delle Palestre Scolastiche comunali in orario extrascolastico, prevedendo il rispetto dei principi generali previsti dal Titolo I, Parte I, Libro I del D. Lgs. n. 36/2023 e del D. Lgs. n. 38/2021, laddove prevede all'art. 6, comma 4, che l'uso delle palestre scolastiche possa avvenire esclusivamente al di fuori dell'orario scolastico con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale;
- ☐ che, con la Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, in seguito ad espletamento delle procedure di selezione, è stata affidata la gestione delle Palestre Scolastiche comunali in orario extrascolastico a _____;
- ☐ che il legale rappresentante della associazione/società sportiva dilettantistica /FSN-DSA-EPS / ETS concessionaria ha dichiarato di non trovarsi, unitamente al sodalizio che rappresenta, in alcuna situazione o impedimento comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e che medesimo riscontro positivo è stato ottenuto dalle verifiche effettuate dal RUP della procedura;
- ☐ che all'atto della sottoscrizione del presente atto il soggetto concessionario risulta regolarmente affiliato alla Federazione Sportiva Nazionale _____ / Disciplina Sportiva Associata _____ / Ente di Promozione Sportiva _____ riconosciuto dal CONI [inserire codice di affiliazione] nonché iscritto al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ex art. 10 del d.lgs. 36/2021 (ex "Registro CONI) e, se avente qualifica di Ente del Terzo Settore al RUNTS;
- ☐ che il medesimo sodalizio possiede tutte le ulteriori caratteristiche e previste dal *Regolamento per l'affidamento in gestione e concessione in uso degli impianti sportivi comunali* del Comune di Vigevano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 06/03/2025 (di seguito anche "Regolamento") che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa ed i relativi allegati che formano parte sostanziale ed integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Il Comune di Vigevano, come sopra rappresentato, affida a _____ con sede in _____ P.IVA/Codice Fiscale _____, come sopra rappresentata, la gestione delle Palestre Scolastiche comunali in orario extrascolastico.

La presente concessione ha natura di concessione strumentale di bene pubblico privo di rilevanza economica, finalizzata alla regolazione dell'uso e della gestione funzionale degli impianti per finalità sportive, sociali ed educative, e non comporta il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario nei termini propri della concessione di servizi.

Gli impianti sono destinati, in orario extrascolastico, allo svolgimento di attività sportive non agonistiche e di avviamento allo sport, aperte alla cittadinanza, secondo i seguenti criteri di priorità:

- ☐ attività rivolte a persone con disabilità;
- ☐ attività formativa di base / attività giovanile;
- ☐ attività da parte di gruppi o associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale, etc;
- ☐ attività da parte di singoli cittadini e/o comitati cittadini.

Si precisa che al momento la Palestra E. De Amicis non utilizzabile in orario extra-scolastico a causa del parere negativo del Consiglio dell'Istituto Comprensivo di Viale Libertà, mentre la palestra A. Botto è attualmente inagibile per motivi di sicurezza. Le due palestre citate, pertanto non rientrano nella presente convenzione. Qualora dovessero risolversi le problematiche connesse alle due palestre citate, le stesse potranno essere inserite tra gli impianti in dotazione ed essere utilizzate dal gestore dell'affidamento oggetto del presente avviso, previa rimodulazione del canone di utilizzo pattuito, come in seguito specificato.

Gli impianti vengono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che il soggetto concessionario dichiara di conoscere e accettare integralmente.

Gli impianti fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune di Vigevano e restano di esclusiva proprietà dello stesso.

Le palestre che rientrano nella presente convenzione sono in totale 10 e sono le palestre di seguito elencate.

Elenco delle palestre oggetto della presente convenzione:

1. Ex C. e M. Besozzi (Piazza Calzolaio d'Italia)
2. Palazzo Esposizioni
3. Don Milani
4. U. Marazzani
5. V. Ramella
6. Regina Margherita
7. G. Vidari
8. D. Bramante
9. C. e M. Besozzi (Via Giusto)
10. Nuova Palestra Polifunzionale ubicata nelle vicinanze dello Stadio Dante Merlo – blocco spogliatoi in costruzione. Inserita in via sperimentale tra le palestre scolastiche.

Le condizioni e la disciplina della concessione sono regolate dal presente atto e dai seguenti allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

Allegato I: planimetrie degli impianti;

Allegato II: progetto (anzianità, esperienza pregressa, progetto tecnico, progetto sportivo e piano economico presentati dal soggetto concessionario.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia:

- all'avviso pubblico approvato con la Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ soprarichiamata,
- alla Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. _____ del _____,
- alla normativa nazionale, regionale e al Regolamento per l'affidamento in gestione e concessione in uso degli impianti sportivi comunali del Comune di Vigevano.

Art. 2 – Durata

L'affidamento della gestione di cui trattasi ha durata di due (2) anni a decorrere dal 01/07/2026 e si concluderà in data 30/6/2028. È prevista l'opzione di rinnovo per un ulteriore periodo di due anni, subordinato a verifica positiva della gestione.

L'Amministrazione ammette l'eventuale esercizio della proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione di una nuova procedura di affidamento, nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dai principi applicabili.

L'avvio effettivo della gestione e dell'utilizzo extrascolastico delle palestre è subordinato alla sottoscrizione del Verbale di consegna. Nel medesimo verbale di consegna è riportato lo stato di consistenza del patrimonio immobiliare e delle attrezzature esistenti al momento della consegna.

Per orari extrascolastici si intendono gli orari nei quali le palestre non sono utilizzate dagli Istituti Comprensivi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D. Lgs. n. 38/2021. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione comunale di rimodulare gli orari di utilizzo extrascolastico per sopravvenute esigenze scolastiche o organizzative, garantendo, ove possibile, un riequilibrio del calendario in contraddittorio con il concessionario.

In caso di eventuale sopravvenuta indisponibilità, totale o parziale, di una o più palestre il concessionario non avrà nulla da pretendere dal Comune.

È fatto divieto di sub-concedere le strutture oggetto di concessione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7.

Art. 3 – Obblighi di gestione

Il soggetto concessionario sarà tenuto a utilizzare e far utilizzare gli impianti in modo corretto usando la diligenza del buon padre di famiglia e nel rispetto delle norme della disciplina sportiva svolta nonché del già richiamato *Regolamento per l'affidamento in gestione e concessione in uso degli impianti sportivi comunali* del Comune di Vigevano.

In particolare, il soggetto concessionario dovrà:

- garantire la concreta possibilità di utilizzo degli impianti da parte della cittadinanza, promuovendo l'associazionismo sportivo, l'avviamento allo sport e lo sviluppo dell'attività sportiva;
- garantire l'inclusione di bambini, diversamente abili e anziani nelle attività;
- non utilizzare e non far utilizzare le strutture per attività diverse da quelle sportive o di aggregazione, salvo autorizzazione dell'Amministrazione;

- assicurare, mediante idonee misure e cautele, che gli impianti siano mantenuti in perfetto stato di decoro, igiene e sicurezza, esonerando il Comune di Vigevano da ogni responsabilità civile e penale;
- custodire e vigilare sugli impianti durante il periodo di utilizzo;
- effettuare la pulizia degli impianti a regola d'arte, compreso l'acquisto dei materiali necessari per l'igiene e il decoro, come specificatamente dettagliato nei successivi articoli del presente atto di concessione.

Dovrà, inoltre, far osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti.

Tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento di eventuali omologhe, licenze ed autorizzazioni da parte di CONI, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva necessari per lo svolgimento dell'attività sportiva saranno integralmente a carico del soggetto concessionario il quale, pertanto, risponderà – anche verso terzi – di eventuali danni o irregolarità.

Art. 4 – Obblighi gestionali specifici

Si applicano tutti gli obblighi previsti dal Capo V del citato *Regolamento* comunale (in particolare, articoli dal n. 16 al n. 21).

In particolare, si evidenzia che la manutenzione ordinaria e straordinaria delle palestre scolastiche comunali e le utenze restano a carico del Comune concedente.

Restano in capo al Comune gli interventi di natura strutturale e impiantistica.

Fermo restando quanto specificato al capo precedente, il Concessionario è responsabile della sicurezza della gestione durante l'uso delle palestre, ivi inclusi l'apertura e la chiusura degli impianti, il controllo degli accessi, la custodia, la vigilanza, l'organizzazione delle attività e la gestione delle emergenze, nel rispetto della normativa vigente.

Sono a carico del concessionario gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008 e s.m.i.), igiene, sanità previsti da regolamenti e leggi, comprese le norme sulla prevenzione incendi e relativi adempimenti, assumendo il soggetto concessionario il ruolo di Datore di lavoro, tra cui l'individuazione del RSPP, la messa in sicurezza degli impianti (ad es. predisposizione delle dotazioni antincendio), la messa a disposizione di personale adeguatamente formato in materia di prevenzione incendi e di primo soccorso, la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), del piano di emergenza e delle ulteriori formalità di legge, da trasmettere in copia all'Amministrazione Comunale preliminarmente all'avvio dell'utilizzo degli impianti.

È a carico del soggetto concessionario la dotazione di defibrillatore semiautomatico (DAE), da mantenere e mantenere in perfetto stato di utilizzo per tutta la durata della concessione, e del relativo personale abilitato ex art. 4 L. 116/2021 e secondo le previsioni imposte dalle norme dell'Ente affiliante, verificando che i medesimi adempimenti siano adottati anche da tutti gli altri soggetti che utilizzeranno le palestre scolastiche.

Il concessionario dichiara e garantisce che l'eventuale impiego di personale, collaboratori e volontari, inclusi istruttori e figure rientranti nell'ambito dell'attività sportiva, avverrà nel pieno rispetto della disciplina del d.lgs. 36/2021, con particolare riferimento alla corretta qualificazione dei rapporti, agli adempimenti assicurativi, contributivi e fiscali, manlevando il Comune da ogni conseguenza derivante da eventuali violazioni.

Come previsto all'art 7.7 del *Regolamento* il concessionario dovrà corrispondere al comune una somma forfettaria, a titolo di rimborso delle spese relative alle utenze e alle manutenzioni ordinarie, quantificata in euro

5.000,00 all'anno. Tale importo sarà aggiornato annualmente nella misura del 100% della variazione dell'indice generale FOI (Indice dei Prezzi al Consumo per la Famiglie di Operai e Impiegati), accertata dall'ISTAT, riferita all'anno precedente e con decorrenza dal mese antecedente a quello di stipulazione della presente concessione. Le parti danno atto che, qualora le due palestre ad oggi non utilizzabili (A. Botto e E. De Amicis) dovessero rientrare nella disponibilità del gestore per l'attività extrascolastica, il rimborso da corrispondere al Comune di Vigevano verrà rimodulato in €. 6.000,00 all'anno (salvo adeguamenti ISTAT). Nel caso in cui solo una delle due palestre ad oggi non utilizzabili dovesse rientrare nella disponibilità del gestore per l'attività extrascolastica, si valuterà l'entità della rimodulazione del rimborso da corrispondere al Comune.

Il concessionario provvederà altresì ad eseguire durante il periodo di gestione le seguenti attività:

a) pulizia delle palestre da effettuarsi entro le ore 7:30 dal lunedì al sabato mattina durante l'orario extrascolastico (la pulizia dovrà essere effettuata anche nella giornata di domenica negli impianti dove verranno effettuate partite o allenamenti nel fine settimana), anche qualora l'utilizzo delle medesime sia stato concesso ad altri soggetti.

La pulizia delle palestre e relative pertinenze dovrà essere svolta nel seguente modo:

A – GIORNALIERA

PALESTRE: scopatura del pavimento – pulitura dei cestini – pulitura di zerbini, tappetini, ecc.

SERVIZI – SPOGLIATOI – DOCCE – CORRIDOI – INGRESSI: scopatura e lavaggio pavimenti, vuotatura e pulitura cestini – detersione e disinfezione servizi sanitari, docce, lavandini.

B – SETTIMANALE

PALESTRE: un lavaggio e disinfezione di tutti i pavimenti, solo con appositi macchinari – scopatura / aspirazione ripostiglio attrezzi.

SPAZI ESTERNI: scopatura.

C – MENSILE

Rimozione ragnatele, spolveratura termosifoni – lavaggio e disinfezione di tutte le parti piastrellate di docce e servizi – detersione di materassi.

D – ANNUALE

Da effettuare quindici giorni prima dell'inizio di ogni anno scolastico:

lavaggio di vetri ed infissi (ove non è richiesto il montaggio di appositi trabattelli) sia delle palestre che di spogliatoi e servizi oltre agli interventi previsti ai punti A - B – C.

Gli interventi per la pulizia settimanale, mensile e annuale dovranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale e gli Istituti scolastici.

b) sorveglianza e guardiania degli impianti affidati in uso alle singole associazioni sportive (?)

Per sorveglianza si intende controllo periodico delle strutture e attrezzature ad uso delle associazioni sportive. Il gestore deve segnalare al competente Ufficio Comunale eventuali usi non corretti delle palestre scolastiche da parte di società utilizzatrici e assumere, in accordo con l'Amministrazione Comunale, gli opportuni provvedimenti.

Sarà espressamente vietato accedere e fare accedere propri atleti, utenti e terzi a tutti gli altri locali e/o aree dell'Istituto Scolastico che non siano di stretta pertinenza della palestra.

c) ripristino tempestivo dei danni provocati all'interno degli spazi oggetto della presente concessione, anche se provocati dalle associazioni sportive utilizzatrici delle palestre scolastiche.

d) ripartizione delle relative ore di utilizzo tra i vari sodalizi sportivi dilettantistici il cui elenco dovrà essere consegnato al Comune con la specifica indicazione delle fasce orarie di competenza ed i nominativi dei rispettivi referenti e legali rappresentanti.

Il soggetto concessionario dovrà altresì:

e) farsi carico di mantenere attivo, con la presenza di proprio personale incaricato, un ufficio di segreteria, aperto al pubblico almeno dalle ore 9:00 alle ore 12:00 di tutti i giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) per il disbrigo delle pratiche di cui ai punti precedenti;

f) garantire in ogni caso gli adempimenti di primo soccorso a terzi contattando, ove necessario e con tempestività, i presidi di pronto intervento sanitario locale;

g) disporre di un conto corrente bancario intestato alla propria organizzazione, da utilizzare per l'esecuzione di tutti i pagamenti e per la registrazione di tutti gli incassi;

h) mantenere attivo un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e funzionante per tutta la durata della concessione;

i) rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

l) sostenere tutte le spese contrattuali relative a bolli, imposte e altre spese connesse alla gestione.

Il concessionario si impegna a mantenere gli impianti in perfetto stato di efficienza e conservazione così da poterli riconsegnare al Comune al termine della concessione in perfetto stato di funzionalità.

Con riferimento alla Nuova Palestra Polifunzionale situata nei pressi dello Stadio Comunale Dante Merlo, si precisa che il gestore dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni tecniche e di pulizia che saranno fornite dal Comune di Vigevano per quanto riguarda la cura degli spazi e degli impianti tecnologici della palestra, ai fini del mantenimento dell'impianto in perfetto stato di efficienza.

Il concessionario dichiara e garantisce di avere adottato, e si impegna a mantenere efficacemente attuate per tutta la durata della concessione, tutte le misure e gli adempimenti previsti dal d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché dalle Linee guida e dai regolamenti in materia di Safeguarding adottati dal proprio Organismo Affiliante (Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva), finalizzati alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in ambito sportivo.

In particolare, il concessionario si impegna a:

a) adottare e rendere operativi un Modello organizzativo e di controllo e un Codice di condotta conformi alla normativa vigente e alle prescrizioni dell'Organismo Affiliante;

b) nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding),

comunicandone i riferimenti al Comune;

c) garantire adeguata informazione e formazione dei propri tesserati, collaboratori e volontari coinvolti nelle attività svolte presso le palestre scolastiche.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente comma costituisce grave inadempimento contrattuale, rilevante ai fini dell'attivazione dei poteri di controllo dell'Amministrazione e dell'eventuale avvio delle procedure di risoluzione o decadenza della concessione.

Art. 5 – Responsabilità e assicurazioni

Il soggetto concessionario assume ogni responsabilità per danni a persone o a cose che possano derivare dalle attività svolte o comunque connesse all'esecuzione della presente concessione, obbligandosi a manlevare e tenere indenne il Comune di Vigevano da qualsivoglia azione, pretesa o richiesta, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, che possa essere promossa da chiunque in relazione all'attività oggetto della concessione.

A tal fine, il soggetto concessionario ha provveduto a stipulare e si impegna a mantenere attive per tutta la durata della concessione le seguenti polizze assicurative:

- polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT), con massimale di almeno € 3.000.000,00 per sinistro, e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con massimale di almeno € 3.000.000,00 per sinistro. Ai fini della copertura assicurativa, tra i terzi si intende incluso anche il Comune di Vigevano, ed è espressamente esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune stesso,
- polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di incendio e danneggiamento degli immobili, con massimale di almeno € _____, corrispondente al valore di ricostruzione degli impianti.

Il soggetto concessionario è obbligato a trasmettere copia delle quietanze di pagamento dei premi relativi alle suddette polizze al Comune di Vigevano, con la periodicità prevista per i pagamenti contrattuali, al fine di consentire la verifica della vigenza e della piena operatività delle coperture assicurative per l'intera durata della concessione.

È espressamente stabilito che:

- l'eventuale inoperatività, totale o parziale, delle polizze stipulate non esonera in alcun modo il soggetto concessionario dalla responsabilità per i danni imputabili alla sua gestione;
- in ogni caso, il Comune di Vigevano dovrà essere sempre tenuto indenne da eventuali danni non coperti o coperti parzialmente dalle polizze, a causa di esclusioni, limiti di indennizzo o altre clausole contrattuali;
- le eventuali franchigie, scoperti o escussioni previste nei contratti assicurativi non potranno in alcun modo essere opposti ai danneggiati né al Comune.

Il mancato mantenimento delle polizze assicurative sopra indicate costituisce causa di decadenza della convenzione, con conseguente perdita del diritto di gestione degli impianti.

La responsabilità durante lo svolgimento degli allenamenti e di tutte le attività sportive svolte all'interno delle palestre rimane sempre e comunque a carico del concessionario che si farà anche carico di eventuale responsabilità addebitabile alle singole società o associazioni sportive utilizzatrici.

Art. 6 – Garanzie

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente atto di concessione, il soggetto concessionario si impegna a provvedere, al momento della sottoscrizione del presente atto, al versamento di una cauzione definitiva di € 7.500,00. La cauzione potrà essere costituita in contanti, mediante polizza fideiussoria bancaria e/o assicurativa di primaria compagnia o altra forma ritenuta idonea dall'Amministrazione, a condizione che sia incondizionata, irrevocabile, escutibile "a prima richiesta" e con validità per tutta la durata della concessione. La cauzione potrà essere utilizzata dal Comune tutte le volte che il concessionario risulti inadempiente rispetto agli obblighi assunti. In caso di escussione parziale o totale della garanzia per inadempimenti contrattuali, la cauzione dovrà essere reintegrata fino alla concorrenza dell'importo iniziale entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione e non potrà essere svincolata fino alla scadenza della concessione.

La mancata costituzione o consegna della garanzia nei termini previsti costituisce causa di decadenza automatica della concessione, con conseguente perdita del diritto alla gestione degli impianti, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Art. 7 – Utilizzo delle palestre da parte di soggetti terzi. Applicazione delle tariffe stabilite dal Comune

L'uso degli impianti sportivi da parte di soggetti terzi potrà essere autorizzato dal soggetto concessionario, nel rispetto delle finalità previste all'art. 1 della presente concessione, secondo i seguenti criteri di priorità:

- ☐ attività rivolte a persone con disabilità;
- ☐ utilizzo connesso all'attività formativa di base / attività giovanile;
- ☐ utilizzo da parte di gruppi o associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale, etc;
- ☐ utilizzo da parte di singoli cittadini e/o comitati cittadini.

Il soggetto concessionario dovrà fornire all'Amministrazione Comunale l'elenco dei soggetti autorizzati ad utilizzare le palestre, con il relativo calendario e con i relativi orari.

Il soggetto concessionario si impegna ad applicare nei confronti degli altri soggetti che utilizzino gli impianti, per le finalità specificate nella presente concessione, le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale. Le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale sono vincolanti e il concessionario non potrà applicare maggiorazioni, corrispettivi ulteriori o condizioni economiche difformi, dirette o indirette, salvo espressa autorizzazione del Comune. L'introito delle tariffe resta in capo al concessionario, con obbligo di rendicontazione secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente atto.

L'autorizzazione all'uso delle palestre da parte di soggetti terzi costituisce mero titolo di utilizzo temporaneo e non integra in alcun caso sub-concessione, affidamento o trasferimento della gestione. Ogni rapporto con i soggetti utilizzatori resta disciplinato da regolamenti interni o atti di utilizzo predisposti dal concessionario in coerenza con il presente contratto e con il Regolamento comunale, fatti salvi i poteri di indirizzo e controllo del Comune.

Il concessionario assicura criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori nella ripartizione degli spazi e degli orari, adottando e mantenendo aggiornato un calendario ufficiale delle assegnazioni e conservando idonea documentazione delle richieste pervenute, delle autorizzazioni rilasciate e delle eventuali motivazioni di diniego o rimodulazione. Il Comune potrà richiedere in qualsiasi momento la relativa documentazione.

Art. 8 – Facoltà di utilizzo degli impianti da parte del Comune

Previo accordo con il soggetto concessionario, il Comune di Vigevano ha piena facoltà di disporre delle palestre oggetto della presente concessione, per almeno 10 (dieci) giornate all'anno, in orari che non intralcino il normale svolgimento delle attività del concessionario medesimo.

Art. 9 – Verifiche e controlli

Fermo restando che il soggetto concessionario rimane pienamente responsabile per la corretta esecuzione degli obblighi assunti, e senza che il Comune di Vigevano possa in alcun modo essere ritenuto responsabile, il concessionario si impegna ad effettuare incontri periodici di verifica dell'attività svolta con il Comune di Vigevano. Tali incontri avverranno a richiesta delle parti e comunque con frequenza almeno annuale.

Il Comune di Vigevano si riserva la facoltà di verificare periodicamente, tramite propri funzionari incaricati, lo stato d'uso degli impianti sportivi e la conformità della gestione alle disposizioni del presente atto di concessione, alle normative legislative e regolamentari applicabili, a quanto previsto dal vigente *Regolamento per l'affidamento in gestione e concessione in uso degli impianti sportivi comunali* del Comune di Vigevano, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

Con cadenza annuale, il soggetto concessionario è tenuto a presentare al Comune di Vigevano una dettagliata relazione gestionale relativa alle attività svolte nell'anno solare precedente, che dovrà rendicontare puntualmente attività e progetti proposti in sede di partecipazione all'avviso pubblico, presentando:

- indicazioni specifiche sull'utilizzo degli impianti da parte della cittadinanza, con riferimento all'avviamento allo sport, alla promozione dell'associazionismo sportivo dilettantistico e allo sviluppo dell'attività sportiva locale, con particolare attenzione all'inclusione di bambini, diversamente abili e anziani;
- dettaglio delle tipologie di utenza, numero utenti distinti per fasce d'età, calendario delle attività svolte e di quelle programmate,
- l'elenco dei soci e la composizione dell'organo amministrativo in carica, qualora modificato rispetto all'anno precedente,
- i nominativi dei soggetti che rivestono il ruolo di responsabile della gestione e del Responsabile per la sicurezza sul lavoro, qualora variati rispetto a quelli comunicati all'atto della consegna degli impianti.

Il concessionario si impegna altresì a inviare annualmente al Comune il rendiconto contabile della gestione delle Palestre Scolastiche Comunali.

Il concessionario si impegna infine a fornire su richiesta dati specifici su utilizzo, ricavi e costi della Nuova Palestra Polifunzionale, per adempiere ad eventuali richieste provenienti da enti ministeriali o regionali, considerato che la nuova struttura risulta finanziata da fondi specifici e che l'inserimento della stessa tra le palestre scolastiche viene condotto in via sperimentale per i primi due anni.

Art. 10 – Sospensione e revoca della concessione.

Alla presente concessione si applicano tutte le disposizioni di cui all'art 22 del *Regolamento per l'affidamento in gestione e concessione in uso degli impianti sportivi comunali*.

L'Amministrazione Comunale, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico ovvero qualora relativamente agli impianti oggetto di concessione fossero necessari e non procrastinabili interventi di manutenzione straordinaria

e/o qualora intervenissero disposizioni imposte dalle autorità statali (es. pandemia) che comportino la chiusura anche parziale degli impianti o l'impossibilità di prosecuzione del loro utilizzo per cause di forza maggiore, potrà disporre la sospensione temporanea o la revoca della concessione; in tali casi, non sarà tenuta a riconoscere indennizzi di sorta nei confronti del soggetto concessionario, che nulla potrà pretendere al riguardo.

La sospensione e la revoca della concessione sarà sempre preceduta dall'attivazione del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii., garantendo l'adeguato contraddittorio con il soggetto concessionario.

Qualora il concessionario non intenda proseguire l'attività di gestione dell'impianto (non derivante da fatto o causa imprevedibili o di forza maggiore e/o di impossibilità sopravvenuta definitiva) tale da non garantire ed assicurare la conduzione ordinaria dell'impianto, il Comune provvederà con atto Dirigenziale notificato, alla pronuncia di revoca dell'affidamento della gestione, impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni a favore del Comune che lo stesso si riserverà di fare valere nelle competenti sedi.

Qualora il concessionario dovesse recedere anticipatamente (seppure rispettandone i termini di preavviso di sei mesi) dalla gestione non avrà diritto ad alcun rimborso né potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute per modifiche e migliorie.

Art. 11 – Risoluzione per inadempimento e decadenza della concessione

In caso di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi assunti con la presente concessione, il Comune di Vigevano potrà dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto, previa diffida formale da parte dei competenti uffici, con effetto immediato, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Nulla sarà dovuto al soggetto concessionario inadempiente.

Senza pregiudizio per ogni ulteriore diritto o azione spettante al Comune, la risoluzione per inadempimento potrà essere dichiarata anche a seguito della violazione di una sola delle seguenti condizioni:

- a) applicazione di tariffe difformi da quelle approvate dal Comune di Vigevano;
- b) chiusura totale o parziale degli impianti, anche temporanea, non autorizzata o non prevista, salvo chiusure per manutenzione straordinaria;
- c) violazione del divieto di utilizzo degli impianti per attività diverse da quelle previste dall'atto di concessione senza autorizzazione;
- d) inadempimento degli obblighi di cui all'art. 4 del presente atto (obblighi di gestione);
- e) mancato mantenimento delle polizze assicurative previste all'art. 5;
- f) mancata costituzione o reintegro della garanzia di cui all'art. 6;
- g) sub-concessione anche parziale degli impianti, fatto salvo quanto previsto all'art. 7.

Il Comune potrà avvalersi della risoluzione ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, previa diffida ad adempiere notificata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto concessionario, assegnando un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adempiere.

La diffida dovrà indicare:

- l'esatto inadempimento contestato;
- le conseguenze giuridiche ed economiche previste in caso di mancato adempimento.

Il Comune di Vigevano potrà dichiarare la decadenza della concessione, senza corresponsione di alcuna indennità e con incameramento della cauzione definitiva (salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni) nei seguenti casi:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- perdita della capacità giuridica o della continuità operativa del soggetto concessionario, tale da compromettere lo svolgimento delle attività oggetto di concessione;
- cessione, in tutto o in parte, degli obblighi derivanti dalla concessione senza il previo consenso del Comune;
- sopravvenienza di situazioni ostative ai sensi della normativa antimafia;
- perdita della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- ogni altra ipotesi prevista dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

Art. 12 – Divieto di modifica e trasformazione degli impianti

È fatto divieto al soggetto concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche e migliorie degli impianti senza il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie e urbanistiche vigenti. Qualora si rendessero necessari lavori, il concessionario dovrà avanzare formale richiesta di esecuzione e gli stessi dovranno essere autorizzati dal Comune seguendo, laddove il tipo ed entità dei lavori lo richiedano, il procedimento di approvazione delle opere pubbliche.

Art. 13 – Installazione di attrezzature da parte del soggetto concessionario. Sponsorizzazioni e attività promozionali

È consentita al soggetto concessionario, previa autorizzazione scritta dal Comune, l'installazione di attrezzature tecniche di natura sportiva e ricreativa, ove ciò sia finalizzato a rendere le strutture più funzionali e fruibili dal maggior numero di cittadini senza onere per l'Amministrazione Comunale. In tali casi, ogni onere e responsabilità della installazione rimane in capo al soggetto concessionario. Il Comune di Vigevano rimane estraneo da qualsiasi rapporto intercorrente tra il soggetto concessionario e gli operatori economici che provvedano alla installazione delle suddette attrezzature.

Il soggetto concessionario potrà promuovere o accettare sponsorizzazioni da soggetti pubblici o privati esclusivamente per sostenere le attività sportive, sociali e ricreative svolte presso gli impianti oggetto della presente concessione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- le attività di sponsorizzazione devono risultare coerenti con le finalità educative, inclusive e non agonistiche degli impianti e non possono in alcun modo comprometterne il decoro, la sicurezza o l'accessibilità degli stessi;
- la presenza di marchi o altri elementi di comunicazione pubblicitaria all'interno o all'esterno degli impianti deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, che ne valuta la compatibilità con l'interesse pubblico;

- è vietata la promozione, diretta o indiretta, di attività commerciali aventi contenuti discriminatori, sessisti, politici o contrari alla salute, all'ambiente o ai principi di correttezza e trasparenza nella gestione.

Il soggetto concessionario dovrà tenere traccia documentata delle sponsorizzazioni ricevute, specificando il valore economico e le modalità di utilizzo delle eventuali risorse acquisite, da indicare nella relazione annuale di cui all'art. 9.

Art. 14 – Controversie e foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla presente concessione saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Pavia.

Art. 15 – Spese contrattuali

Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, le spese contrattuali e di registrazione, consequenziali al presente atto sono a totale carico del soggetto concessionario, che espressamente accetta di sostenerle, anche laddove risultasse un ammontare maggiore a seguito di accertamento da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 16 – Applicazione del Codice di Comportamento

Al presente contratto si applicano per quanto compatibili i principi di cui al Codice di Comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e del codice integrativo del Comune di Vigevano, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10.01.2014, che costituiscono parte integrante del presente contratto. Si applica inoltre quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001.

Il concessionario dovrà inoltre:

- a) svolgere il proprio incarico in conformità ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;
- b) rispettare le norme di legge ed i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza;
- c) rispettare tutte le norme e regolamenti sportivi ed antidoping conformandosi ai principi di lealtà, correttezza ed etica previsti dallo Statuto del CONI e del relativo Codice di Comportamento Sportivo;
- c) agire in posizione di indipendenza e imparzialità astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- d) non usare a fini privati le informazioni di cui si viene in possesso in ragione del proprio incarico/della propria attività; osservare il segreto d'ufficio e la normativa sul trattamento dei dati personali così come stabilito dal D.lgs. 101/2018 e s.m.i.;
- e) garantire la piena parità di trattamento a parità di condizioni;
- f) effettuare scelte in ragione delle proprie competenze professionali che contemperino l'esigenza di contenimento di costi con quella di assicurare la qualità dei risultati e dei servizi da fornire;
- g) astenersi da azioni discriminatorie basate su sesso nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione, condizioni sociali o di salute, età o orientamento sessuale o su altri diversi fattori;
- h) mostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con altre PP.AA. garantendo anche lo scambio di informazioni e dati in qualunque forma;

i) evitare ed astenersi da comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

I dati personali saranno trattati nel rispetto del Reg. UE 2016/679, l'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.comune.vigevano.pv.it/privacy.pdf